

Assicurazione Multirischi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Assimoco S.p.A.



Prodotto: Tutela multirischi per l'abitazione

Data ultimo aggiornamento: 31/03/2021 - il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Assimoco S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, Sede legale e Direzione Generale: Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Telefono 02/269621 - Fax 02/26920266 - www.assimoco.it - PEC: assimoco@legalmail.it - Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v. Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18/07/1979 - Albo Imprese IVASS n. 1.00051 - Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco
*Per fatturazione Partita Iva n. 10516920963 (Gruppo IVA)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:

Patrimonio netto	Capitale Sociale	Riserve Patrimoniali
€ 213.789.321	€ 107.870.685	€ 81.217.503

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.assimoco.it/gruppo/chi-siamo/informativa-economico-finanziaria, di cui si specificano i seguenti importi:

Requisito patrimoniale di solvibilità	Fondi propri a copertura	Indice di solvibilità	Requisito patrimoniale minimo	Fondi propri a copertura
€ 90.355.180	€ 277.179.620	307%	€ 40.659.831	€ 277.179.620

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è stipulabile da un:

- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Terzo Settore,
- dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
- dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
- aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.

QUALI COSE/BENI SONO COPERTI DALL'ASSICURAZIONE

Possono essere assicurati i seguenti beni/cose:

- il **fabbricato**, incluse le sue **dipendenze** e **pertinenze**.
- l'**arredamento domestico** posto al suo interno.

COME DEVONO ESSERE COSTRUITI E DESTINATI I FABBRICATI

Sono assicurati i **fabbricati** a condizione che:

Caratteristiche della costruzione: il **fabbricato** sia comunque costruito.

Utilizzo: il **fabbricato** sia adibito a:

- **abitazione principale**.
- **abitazione secondaria**.
- **abitazione** in locazione, usufrutto o comodato d'uso.
- **abitazione** vuota e inoccupata.
- **abitazione principale** o **secondaria** in corso di costruzione o ristrutturazione.

Comproprietà o condominio: se l'**assicurazione** è stipulata per una frazione/porzione di **fabbricato**, sono coperti anche i danni alle parti del **fabbricato** che costituiscono proprietà comune.

COSA È ASSICURATO

Sono indennizzati i **danni diretti e materiali** alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, provocati da:

- ✓ **Incendio**.
- ✓ **Fulmine**.
- ✓ **Esplosione, scoppio** non causati da ordigni esplosivi, anche verificatisi all'esterno del **fabbricato**.
- ✓ **Implosione**.
- ✓ **Caduta/urto di meteoriti, aeromobili, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali**, parti di essi o cose da essi trasportate, **esclusi** gli ordigni esplosivi.
- ✓ **Onda sonora** provocata da aeromobili e oggetti in movimento a velocità supersonica.
- ✓ **Urto di veicoli stradali o natanti** in transito sulla pubblica via non appartenenti al **Contraente/Assicurato** né al suo servizio.
- ✓ **Caduta/rovina di ascensori e montacarichi** e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti.

Sono anche indennizzati i **danni diretti e materiali** alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi:

- ✓ **Attenuazione del danno**: provocati per ordine dell'Autorità e quelli causati dal **Contraente/Assicurato** o da terzi, purché questi casi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi.
- ✓ **Danni conseguenti**: se causati da **incendio, fulmine, esplosione, scoppio**, provocati da:
 - sviluppo di fumi, gas e vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
 - mancata o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;Sono compresi i danni alle cose/beni posti entro un raggio di 50 metri da quelli assicurati.
- ✓ **Fabbricati aperti**: solo se provocati dagli **Eventi da Incendio a Caduta/rovina di ascensori e montacarichi** a **fabbricati** aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, a tende frangisole, tettoie, tensostrutture, gazebo.
- ✓ **Trasloco**: se l'**abitazione** assicurata viene trasferita in altra ubicazione, i danni sono coperti per i dieci giorni successivi alla comunicazione del trasferimento. La copertura è valida:
 - sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo. A trasferimento effettuato la copertura è valida solo nel nuovo indirizzo, esclusivamente con emissione di apposito documento contrattuale contenente il nuovo indirizzo/ubicazione;
 - solo per indirizzi ubicati nel territorio italiano;
 - con l'applicazione delle norme in caso di aggravamento del rischio.
- ✓ **Ordigni esplosivi**: provocati dall'**esplosione/scoppio** di ordigni esplosivi (anche residui bellici) presenti, all'insaputa del **Contraente/Assicurato**, nelle vicinanze dei **fabbricati** assicurati.
- ✓ **Prodotti in frigoriferi e congelatori**: provocati a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.
- ✓ **Cose/beni presso terzi**: provocati a cose/beni facenti parte dell'**arredamento domestico** portati in alberghi o in locali di villeggiatura, ubicati nel territorio della repubblica italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; la garanzia è valida esclusivamente durante il periodo di occupazione dei locali da parte del **Contraente** o dei suoi **familiari** conviventi.

Sono risarcite le spese, gli oneri e i costi sostenute/i:

- ✓ **Demolizione e sgombero**: per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del **sinistro** alla più idonea e vicina discarica.
- ✓ **Ricollocamento contenuto e arredamento**: per rimuovere, trasportare, traslocare e depositare presso terzi l'**arredamento domestico** assicurato rimasto illeso dal **sinistro** per il periodo di tempo strettamente necessario al ripristino del **fabbricato** di **abitazione**.

- ✓ **Fissi e infissi:** solo se assicurato il **fabbricato**, per rimpiazzare i **fissi** e gli **infissi** in caso di **furto** e per riparare i guasti provocati dai ladri in caso di **furto** consumato o tentato.
- ✓ **Dispersione di gas:** per la ricerca e la riparazione del guasto all'impianto di distribuzione installato nel **fabbricato** in caso di dispersione di gas. La dispersione deve essere accertata dall'azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato. Sono coperte le spese sostenute per riparare le tubazioni e i relativi raccordi e per demolire e ripristinare le parti del **fabbricato** interessate dalla riparazione. Sono escluse le spese indirette e quelle necessarie per adeguare o conformare l'impianto alla normativa vigente.
- ✓ **Fabbricato in locazione:** per il rimborso del canone di locazione quando il **fabbricato** è locato a terzi e danneggiato dal **sinistro**. Sono rimborsati gli importi dei canoni che rientrano nel periodo strettamente necessario al ripristino del **fabbricato** danneggiato.
- ✓ **Periti e consulenti:** per gli onorari dei periti e consulenti.
- ✓ **Oneri di urbanizzazione:** per gli oneri di urbanizzazione conseguenti a **sinistro** indennizzabile a termini del presente Settore ed entro il limite previsto. Sono escluse dalle spese le multe, le ammende, le sanzioni amministrative.
- ✓ **Tubazioni interrante:** sostenute a causa della rottura accidentale di **tubazioni interrante** al servizio del **fabbricato** assicurato. Sono esclusi:
 - i danni e spese derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
 - i danni e spese provocati da gelo, umidità e stillicidio.
 Sono rimborsate solamente le spese sostenute per riparare o sostituire le **tubazioni interrante** ed i relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento d'acqua e quelle necessarie per ricercare la rottura, per la demolizione del **fabbricato** o della pavimentazione o per la rimozione del terreno nonché per il ripristino del **fabbricato** o della pavimentazione o del terreno nelle condizioni originarie.
- ✓ **Alloggio sostitutivo:** sostenute per un alloggio sostitutivo (albergo o altri locali) durante il periodo in cui l'**abitazione principale** assicurata è resa inabitabile a seguito di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, per un periodo massimo di 3 mesi.
- ✓ **Documenti personali:** le spese necessarie per il rifacimento di documenti personali dell'**Assicurato** o dei suoi **familiari** conviventi, distrutti o danneggiati da **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**.

Sono indennizzati i **danni diretti e materiali** alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi:

- ✓ **Acqua condotta:** provocati da fuoriuscita di acqua condotta causata dalla rottura accidentale degli impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, di condizionamento installati al servizio del **fabbricato** assicurato o di cui fanno parte. Sono esclusi i danni:
 - provocati da infiltrazione di acqua piovana non causata da rottura accidentale di tubazioni/condotture;
 - provocati da traboccamento, rigurgito, rottura di fognature;
 - provocati da umidità e stillicidio;
 - provocati da gelo, anche alle condutture o **tubazioni interrante** installate all'esterno del **fabbricato**.
 Sono escluse le spese per la demolizione e ripristino delle parti di **fabbricato** e degli impianti sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

Spese per la ricerca del guasto: sono indennizzate le spese per la ricerca del guasto che ha originato la rottura degli impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, di condizionamento (incluse le tubazioni) installati e al servizio del **fabbricato**. Sono comprese le spese per la demolizione e il ripristino alle condizioni originali delle parti del **fabbricato**. Sono escluse le spese per danneggiamenti:

 - dovuti a traboccamento, rigurgito, rottura di fognature;
 - dovuti a infiltrazione di acqua piovana non provocata da rottura di tubazioni/condotture;
 - provocati da umidità e stillicidio;
 - provocati da gelo, anche alle condutture o **tubazioni interrante** o installate all'esterno del **fabbricato**;
 - provocati da usura dei materiali.
- ✓ **Eventi atmosferici:** provocati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria e vento comprese le cose e gli alberi abbattuti trasportati dalla forza dell'evento. Sono compresi i danni:
 - A) da bagnamento causati direttamente da pioggia/grandine penetrata all'interno del **fabbricato** attraverso rotture, breccie o lesioni provocate dalla violenza degli eventi al **tetto**, ai muri perimetrali, ai serramenti.
 - B) agli **impianti di energia rinnovabile** con potenza massima di 6,0 Kwp di esclusiva pertinenza del **fabbricato**.
 Sono esclusi i danni **causati** da:
 - fuoriuscita dai normali argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, allagamenti e accumuli esterni d'acqua;
 - rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve, valanghe e slavine;
 - cedimento o franamento del terreno;
 - bagnamento diversi da quelli sopra indicati.

Sono esclusi i danni subiti da:

- alberi, cespugli, siepi, prati;
- recinzioni di rete metallica o di teli di nylon;
- camini, antenne e consimili;
- **enti mobili all'aperto**;
- **fabbricati** e tettoie aperti da uno o più lati, **fabbricati** incompleti nelle coperture e nei serramenti, baracche in legno o plastica; per tutti i beni elencati è escluso il loro contenuto;
- verande, dehors, gazebo, tende e tendoni parasole o frangisole;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere; questa esclusione non vale se il danno è provocato da rotture o lesioni subite dal **tetto** o dalle pareti a causa dell'evento;
- **fabbricati collabenti**.

✓ **Tumulti, terrorismo, atti vandalici:**

- A) provocati da **incendio, esplosione, scoppio**, caduta/urto di aeromobili in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, **atto di terrorismo** e sabotaggio.
- B) provocati dagli altri danni, anche con l'impiego di esplosivi da parte delle persone coinvolte, in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di **atto di terrorismo** e sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- causati da contaminazione di sostanze chimiche, biologiche, nucleari;
- causati da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua, comunicazioni.

✓ **Sovraccarico di neve:** provocati dal crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti causato da sovraccarico di neve. Sono esclusi i danni:

- ai **fabbricati**, compreso l'**arredamento domestico**, non conformi alle norme di legge relative ai carichi e sovraccarichi di neve;
- ai **fabbricati**, compreso l'**arredamento domestico**, non conformi alle norme e regolamenti locali vigenti all'epoca della costruzione o della più recente ristrutturazione del **tetto**;
- ai **fabbricati**, compreso l'**arredamento domestico**, in corso di costruzione, ristrutturazione o rifacimento; questa esclusione non si applica qualora i lavori siano ininfluenti per quanto coperto da questa garanzia;
- ai **tetti** e alle coperture del **fabbricato** provocati da scivolamento/trascinamento della neve, compresi quelli ai comignoli, tegole, grondaie, antenne, parabole e altri beni collocati sui **tetti/coperture**;
- provocati da valanghe, slavine, gelo, anche se dovuti a sovraccarico di neve coperto da questa garanzia;
- provocati a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari, **impianti fotovoltaici**, impermeabilizzazioni; questa esclusione non si applica se il loro danneggiamento è provocato dal crollo totale o parziale del fabbricato.

✓ **Gelo:** provocati da gelo che causi uno spargimento d'acqua dovuto alla rottura degli impianti idrici, igienici, di tubazioni installati nel **fabbricato**. Sono esclusi i danni subiti da **fabbricati** non dotati di impianto di riscaldamento o, se dotati, con l'impianto spento o non funzionante da 48 ore consecutive prima del **sinistro**.

✓ **Rigurgito fogne, intasamento di gronde e pluviali:** provocati da:

- traboccamento o rigurgito di fogne al servizio del **fabbricato**, esclusi i danni causati dal traboccamento o rigurgito della rete fognaria municipale;
- occlusione delle condutture degli impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento;
- infiltrazione di acqua piovana provocata da traboccamento, ingorgo, occlusione di grondaie, pluviali o condutture di scarico.

✓ **Lastre:** alle **lastre** facenti parte del **fabbricato** e dell'**arredamento** (comprese quelle facenti parti degli elettrodomestici) dovute a:

- cause accidentali od a fatto di terzi;
- onda sonora;
- **incendio, furto** (consumato o tentato) **scoppio, esplosione, fulmine**, grandine;
- dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi, terrorismo.

Ferme le esclusioni previste dalle condizioni di **polizza**, sono escluse dall'**assicurazione**:

- a) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle **lastre** o relativi supporti, rimozione delle **lastre**;
- b) le rotture ai bordi delle **lastre** scorrevoli;
- c) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.

✓ **Fenomeni elettrici:** correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica a:

- macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici, di pertinenza del **fabbricato** (se assicurato) sono invece inclusi gli **impianti di energia rinnovabile** nell'ambito del limite previsto;
- apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, ad uso domestico o per hobbies (se assicurato **l'arredamento domestico**).

Copertura esposta in polizza con somma assicurata e premio specifico

- ✓ **Danni a cose di terzi (Ricorso terzi):** **Assimoco** tiene indenne il **Contraente/Assicurato** di quanto deve risarcire (capitale, interessi e spese) - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali involontariamente provocati alle cose di terzi da un **sinistro** indennizzabile nel Settore Incendio e altri Danni ai Beni.

La copertura comprende i danni:

- A) da interruzione o sospensione (totale/parziale) dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- B) alle attrezzature utilizzate da ditte terze per eseguire lavori di manutenzione presso i locali del **Contraente/Assicurato**. **Assimoco** ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del **Contraente/Assicurato**. Quest'ultimo deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, durante la fase di istruzione del **sinistro**.

In aggiunta al **massimale** di **polizza** sono comprese le spese giudiziali fino al 25% del **massimale** stesso.

Il **Contraente/Assicurato** ha l'obbligo di:

- comunicare immediatamente ad **Assimoco** tutte le azioni civili/penali promosse contro di lui;
- fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa.

Sono esclusi i danni:

- alle cose che il **Contraente/Assicurato** abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell'**Assicurato** se conviventi con l'**Assicurato**, tutti i componenti del suo nucleo **familiare** compresi nel certificato anagrafico di stato di famiglia;
- quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
- le Società le quali, rispetto all'**Assicurato** che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate compresi gli amministratori delle medesime.

Copertura esposta in polizza con somma assicurata e premio specifico

- ✓ **Rischio locativo:** **Assimoco** nei casi di responsabilità del locatario disciplinati dal Codice civile risponde dei **danni diretti e materiali** provocati ai **fabbricati/locali** tenuti in locazione da un **sinistro** indennizzabile nel Settore Incendio e altri Danni ai Beni.

Primo soccorso in caso di Terremoto, alluvione, inondazione

Assimoco indennizza i **danni diretti e materiali** alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

- ✓ **Terremoto:** provocati da **terremoto**, inclusi quelli dovuti da **incendio, esplosione e scoppio**. Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ciascun evento che ha provocato un **sinistro** indennizzabile sono attribuite ad un unico evento tellurico; pertanto i danni conseguenti saranno considerati un "unico **sinistro**/evento". La copertura è prestata in deroga alle esclusioni. Sono esclusi i danni:

- provocati da eruzione vulcanica, maremoto, **alluvione, inondazione e allagamento**;
- provocati da mancata, anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, eccetto che queste circostanze siano effetto diretto del **terremoto**;
- provocati da **rapina**, saccheggio e dovuti da ammanchi di qualsiasi genere.

La copertura ha effetto trascorsi (**carezza**) 30 giorni dall'inizio dell'**assicurazione**.

- ✓ **Alluvione, inondazione, allagamento:** provocati da **alluvione, inondazione e allagamento**, anche a causa di **terremoto**, inclusi quelli dovuti da **incendio, esplosione e scoppio**. La copertura è prestata in deroga alle esclusioni. Sono esclusi i danni:

- provocati da maremoto, mareggiata, marea;
- provocati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- provocati da mancata, anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, eccetto che queste circostanze siano effetto diretto dell'**alluvione, inondazione e allagamento**;
- provocati da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- provocati alle merci che si trovano in locali interrati o seminterrati;
- provocati alle merci appoggiate a una distanza inferiore a 12 cm dal pavimento.

La copertura ha effetto trascorsi (**carezza**) 14 giorni dall'inizio dell'**assicurazione**.

SETTORE FURTO E RAPINA

CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è stipulabile da un:

- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Terzo Settore,
- dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
- dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
- aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.

QUALI COSE/BENI SONO COPERTI DALL'ASSICURAZIONE

Possono essere assicurati i seguenti beni/cose:

- l'**arredamento domestico** posto all'interno dell'**abitazione principale o secondaria**.

COSA È ASSICURATO

Sono assicurati i **danni diretti e materiali** dovuti alla sottrazione/perdita di cose/beni, anche se di proprietà di terzi, provocati da:

- ✓ **Furto con introduzione nei locali:** quando l'autore si introduce nei locali che contengono le cose/beni assicurati:
 - a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso dei sistemi di chiusura esterni, quali pareti, **tetto**, soffitti, pavimenti, vetri antisfondamento;
 - b) usando chiavi false, grimaldelli e arnesi similari;
 - c) con uso fraudolento di chiavi vere; la garanzia è valida se il **furto** è avvenuto entro le ore 24 dell'ottavo giorno successivo alla denuncia dello smarrimento/sottrazione dei dispositivi;
 - d) per una via - diversa da quella ordinaria - che richieda il superamento di ostacoli o ripari impiegando mezzi artificiosi o particolari abilità/agilità personali;
 - e) rimanendo clandestinamente all'interno dei locali per poi sottrarre/asportare le cose/beni a locali chiusi;
- ✓ **Rapina o estorsione nei locali assicurati:** commessa nei locali, anche quando coinvolge persone oggetto di violenza o estorsione prelevate all'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.
- ✓ **Trasloco:** se l'**abitazione** assicurata viene trasferita in altra ubicazione, è coperta la sottrazione delle cose/beni assicurate per i dieci giorni successivi alla comunicazione del trasferimento. La copertura è valida:
 - sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo; a trasferimento effettuato la copertura è valida solo nel nuovo indirizzo, esclusivamente con emissione di apposito documento contrattuale contenente il nuovo indirizzo/ubicazione;
 - solo per indirizzi situati nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
 - con l'applicazione delle norme vigenti in caso di aggravamento del rischio.

Sono riscalate le spese, gli oneri e i costi sostenute/i:

- ✓ **Furto di fissi e infissi:** per rimpiazzare i **fissi** e gli **infissi** sottratti dai locali assicurati, inclusi impianti di sorveglianza e allarme.
- ✓ **Guasti e atti vandalici cagionati dagli autori del furto:** per riparare i guasti provocati dai ladri, in caso di **furto** consumato o tentato con le modalità previste al punto **Furto con introduzione nei locali**:
 - alle cose/beni assicurate;
 - ai **fabbricati**, compresi i **fissi** e **infissi**, gli impianti di allarme, le **lastre**, i **mezzi di custodia**, che contengono le cose/beni assicurati.Sono comprese le riparazioni dovute ad atto vandalico dell'autore del **furto** (commesso o tentato), **rapina** che danneggi le cose/beni assicurate.
- ✓ **Sostituzione delle serrature dei locali:** previa denuncia all'Autorità giudiziaria, per la sostituzione delle serrature di ingresso dei locali che contengono le cose/beni assicurati.
- ✓ **Effetti personali:** per il rifacimento o la duplicazione dei documenti dell'**Assicurato** e dei suoi familiari a seguito di **furto**, **rapina**. Sono esclusi denaro, **valori**, **gioielli** e **preziosi**.
- ✓ **Periti e consulenti:** per gli onorari dei periti e consulenti nominati secondo le Norme per la liquidazione dei sinistri.

SETTORE FURTO E RAPINA

CONDIZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

COSA È ASSICURATO

È possibile assicurare una o più delle seguenti condizioni, pagando un premio aggiuntivo, i danni da:

- ✓ **Scippo, rapina:** **scippo**, **rapina**, sottrazione in caso di malore o infortunio di cose/beni, valori ad uso personale e privato (vestiario, **gioielli**, **preziosi**, denaro, titoli di credito, oggetti vari) commessi sull'**Assicurato** e/o suoi **familiari** conviventi purché indossate od a portata di mano, fuori dall'**abitazione** ma entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato del Vaticano. Sono esclusi lo smarrimento e il **furto** con destrezza.

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è stipulabile da un:

- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Terzo Settore,
- dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
- dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
- aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.

COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** copre la responsabilità civile dell'**Assicurato** e del suo Nucleo Familiare per i danni cagionati a terzi:

- nell'ambito di svolgimento della vita privata e di relazione.
- legati alla proprietà/conduzione dell'**abitazione principale** e delle **abitazioni secondarie**.

COSA È ASSICURATO

Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT): **Assimoco** tiene indenne il **Contraente/Assicurato** di quanto deve risarcire (capitale, interessi e spese) - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per **danni corporali e materiali** involontariamente provocati a terzi da fatti accidentali accaduti in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'**assicurazione**.

L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile:

- ✓ **Fabbricato/abitazione:** derivante dalla proprietà/conduzione o dalla sola conduzione del **fabbricato** o porzione di **fabbricato** costituente l'**abitazione principale** o le **abitazioni secondarie** dell'**Assicurato**; è garantita la responsabilità in capo all'**Assicurato** per i danni a terzi causati da:
 - lavori di ordinaria manutenzione del **fabbricato** o sua porzione di proprietà;
 - lavori di straordinaria manutenzione del **fabbricato** o sua porzione di proprietà nella sua qualità di committente i lavori, compresi i danni rientranti nell'ambito del D.Lgs. 81/08;
 - proprietà di strade private, di orti, di giardini (comprese le aree destinate a verde, inclusi gli alberi anche di alto fusto), ciò a integrazione della definizione di **fabbricato**;
 - omessa rimozione di neve e ghiaccio dai **tetti**, tettoie e coperture similari, dai marciapiedi, dalle aree di accesso all'**abitazione**;
 - spargimento di liquidi provocato da rottura accidentale di:
 - impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, compresi canali pluviali o grondaie, tutti di pertinenza del **fabbricato**; sono compresi anche i danni cagionati da rotture causate da gelo, ciò a parziale deroga di quanto previsto dai **Limiti della copertura**;
 - scarichi fognari tutti di pertinenza del **fabbricato**; dalla garanzia sono esclusi i danni dovuti dalla rottura di condutture idriche (anche interrato) non di pertinenza del **fabbricato**, rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria pubblica;
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile e accidentale di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati nel **fabbricato**.
- ✓ **Arredamento domestico:** derivante dalla proprietà e uso dell'**arredamento domestico**, posto nei **fabbricati** (inclusa la caduta di antenne da **tetti**, tettoie e coperture similari, da balconi dove sono installate), di piccoli veicoli a motore - sempreché non soggetti all'assicurazione RC Obbligatoria - e di utensili anche a motore per il giardinaggio e per il bricolage.
- ✓ **Figli minori e persone sotto tutela:** dovuta ad atti/fatti compiuti dai figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela dell'**Assicurato** con lui conviventi, anche quando affidati temporaneamente a persone non appartenenti al nucleo familiare assicurato, compresi i **danni corporali** subiti da tali persone.
- ✓ **Custodia di minori:** derivante dalla temporanea custodia di minori da parte dell'**Assicurato**.
- ✓ **Attività sportiva:** derivante dalla pratica di sport, compresa la partecipazione a gare, prove ed allenamenti. È esclusa la pratica di sport professionistico.
- ✓ **Pesca, bricolage, campeggio:** derivante dalla pratica di pesca sportiva, di attività di bricolage, giardinaggio e orticoltura, di campeggio.
- ✓ **Giocattoli e modellismo:** derivante dalla proprietà e uso di giocattoli anche a motore, dalla pratica di modellismo (anche con modelli a motore), escluso il danneggiamento materiale dei modelli stessi.
- ✓ **Biciclette e velocipedi:** derivante dalla proprietà e uso di biciclette, velocipedi (anche elettrici), monopattini, pattini a rotelle, carrozzine, tricicli, carrozzine per invalidi (a braccia e motore elettrico).
- ✓ **Attività scolastiche:** derivante dalla partecipazione, come genitori, alle attività scolastiche dei figli, comprese gite, manifestazioni sportive e altre attività autorizzate dalle autorità didattiche.

- ✓ **Pedone:** dovuta da atto/fatto colposo compiuto come pedone.
- ✓ **Volontariato:** imputabile a titolo personale all'**Assicurato** durante lo svolgimento di attività di volontariato. È esclusa ogni responsabilità dovuta all'erogazione di prestazioni medico/sanitarie.
- ✓ **Somministrazione di cibi e bevande:** derivante da intossicazione o avvelenamento di terzi dovuti a somministrazione di cibi, bevande e simili.
- ✓ **Animali:** derivante dalla proprietà o possesso di **animali domestici** (compresi i cani per l'accompagnamento di persone non vedenti). È compreso l'uso e la guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale. L'**assicurazione** comprende la responsabilità civile delle persone che abbiano per conto dell'**Assicurato** in temporanea custodia e/o consegna gli animali.
- ✓ **Armi:** derivante dalla proprietà, detenzione e uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e del fucile subacqueo. L'**assicurazione** è condizionata al rispetto da parte dell'**Assicurato** delle norme di legge vigenti in materia. È esclusa la responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività venatoria.
- ✓ **Natanti:** derivante dalla proprietà, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni (senza motore ausiliario) a vela e a remi di non oltre 6,50 m. di lunghezza; le persone trasportate sono considerate terzi per i **danni corporali** solo se i mezzi sono omologati al trasporto di persone.

L'**assicurazione** è estesa alla responsabilità civile per i danni:

- ✓ **Uso di veicoli e natanti da parte di minori:** provocati a terzi, trasportati e non trasportati, all'insaputa e contro la volontà dell'**Assicurato**, dai figli minori o da soggetti sotto tutela a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore, in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed utilizzo. Questa garanzia vale per la sola azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante.
- ✓ **Terzi trasportati su veicoli:** provocati dall'**Assicurato** compresi i componenti del suo nucleo familiare, per la responsabilità a loro derivante a titolo personale, in qualità di trasportati su veicoli o natanti di proprietà di terzi, inclusi i terzi trasportati. Questa garanzia comprende i **danni corporali** a terzi, mentre sono esclusi i **danni materiali** al veicolo o natante.
- ✓ **Collaboratori domestici:** arrecati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone, babysitter, persone alla pari cui vengono affidati i figli minori non emancipati o le persone soggette a tutela dell'**Assicurato** stesso e con lui conviventi. L'**assicurazione** comprende anche i **danni corporali** (escluse le malattie professionali) subiti da tali nello svolgimento delle loro mansioni.
- ✓ **Beni degli ospiti:** subiti dai capi di vestiario e dagli oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di denaro, oggetti **preziosi** e **valori** in genere, smartphone.
- ✓ **Interruzione e sospensione attività:** derivanti da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, conseguenti a **danni materiali** indennizzabili a termini di **polizza**.
- ✓ **Incendio, scoppio, esplosione:** materiali a cose di terzi conseguenti a **incendio, scoppio** ed **esplosione** delle cose di proprietà dell'**Assicurato** o dallo stesso detenute, compresi i danni:
 - provocati da veicoli e natanti a motore di proprietà dell'**Assicurato** a condizione che tali mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico, ferma l'esclusione dei danni ai veicoli stessi;
 - derivanti dalla conduzione ed uso di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e strutture similari, **appartamenti** e locali in genere presi in locazione per villeggiatura o turismo, a condizione che l'uso o la conduzione non superino, per ogni ubicazione, i 90 giorni consecutivi.
- ✓ **Spargimento liquidi:** materiali a cose di terzi in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione dell'**Assicurato**, oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili.

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE CONDIZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

COSA È ASSICURATO

È possibile assicurare una o più delle seguenti condizioni, pagando un **premio** aggiuntivo, la responsabilità civile:

- ✓ **Assicurazione responsabilità civile verso operai (RCO):** **Assimoco** tiene indenne il **Contraente/Assicurato** di quanto deve risarcire (capitale, interessi e spese) - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - di quanto deve risarcire:
 - 1) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dal personale dipendente soggetto agli obblighi previsti dalla disciplina INAIL, per i quali la stessa, dopo aver erogato la prestazione, eserciti l'azione di rivalsa. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che partecipano all'attività assicurata, soggetti alla disciplina INAIL, la garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa.
 - 2) ai sensi del Codice civile per i **danni corporali** (escluse le malattie professionali) sofferti dal personale dipendente, dai soci, dagli associati in partecipazione, che non rientrano o che eccedono quelli di cui al precedente punto 1). Questa condizione è prestata con applicazione di una franchigia fissa e assoluta di € 2.500,00 per ogni infortunato.

La garanzia è efficace se il **Contraente/Assicurato** è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

- ✓ **Bed & Breakfast/affittacamere:** premesso che l'**Assicurato** nell'ambito della sua **abitazione principale** o in **locali** di dipendenze annesse, esercita nel rispetto della normativa di legge vigente l'attività di Bed & Breakfast o affittacamere, l'**assicurazione** comprende i danni cagionati agli ospiti nello svolgimento dell'attività in premessa. La garanzia è operante a condizione che:

- le stanze adibite al servizio non siano superiori a 5 e i posti letto complessivi non superino un totale di 10;
- che l'attività sia limitata al servizio di alloggio e prima colazione.

Per quanto riguarda la somministrazione dei prodotti alimentari per la prima colazione, il **massimale** indicato in **polizza** rappresenta il **limite d'indennizzo** massimo per uno o più **sinistri** originati da una stessa causa e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della **polizza**.

La garanzia comprende i danni dei quali l'**Assicurato** debba rispondere ai sensi del Codice civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. Agli effetti dell'applicazione del **limite d'indennizzo**, i componenti del medesimo nucleo **familiare** sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

La garanzia non vale per:

- denaro, oggetti **preziosi**, valori bollati, marche, titoli di credito, **valori**;
- veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute;
- gli oggetti **preziosi** consegnati in custodia all'**Assicurato** e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da **incendio** e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti similari.

SETTORE ASSISTENZA

PREMESSA

Assimoco per l'erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una **Struttura Organizzativa** esterna. **Assimoco** per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di **BLUE ASSISTANCE – Via Santa Maria, n. 11 - 10122 Torino. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011. CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE**

L'**assicurazione** è stipulabile da un:

- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Terzo Settore,
- dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
- dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
- aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.

COS'È COPERTO DALL'ASSICURAZIONE

Le **prestazioni**/servizi di assistenza sono erogate all'**Assicurato** in relazione al **fabbricato/abitazione** assicurato nel Settore Incendio e altri danni ai beni.

COSA È ASSICURATO

Sono coperte le **prestazioni**/servizi di assistenza sotto indicate:

- ✓ **Invio di un elettricista per interventi di emergenza:** qualora l'**Assicurato** necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria **abitazione**, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'**abitazione** stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o **scasso** dell'impianto di allarme, la **Struttura Organizzativa** provvede all'invio di un artigiano. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto.** Restano a carico dell'**Assicurato** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La **prestazione** non è operante per:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'**Assicurato**;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'**abitazione** a monte del contatore.

- ✓ **Invio di un fabbro per interventi di emergenza:** qualora l'**Assicurato** necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la **Struttura Organizzativa** provvede all'invio di un artigiano. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto.** Restano a carico dell'**Assicurato** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La **prestazione** è operante per i seguenti casi:

- **furto**, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o **scasso** delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'**abitazione**;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di **furto** tentato o consumato, **incendio, fulmine, scoppio, esplosione**, atti vandalici o **allagamento**, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'**abitazione**.

- ✓ **Invio di un idraulico per interventi di emergenza**: qualora l'**Assicurato** necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria **abitazione**, la **Struttura Organizzativa** provvede all'invio di un artigiano. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto**. Restano a carico dell'**Assicurato** i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La **prestazione** è operante per i seguenti casi:

- 1) allagamento o infiltrazione nell'**abitazione** provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- 2) mancanza d'acqua nell'**abitazione**, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- 3) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'**abitazione**, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La **prestazione** non è operante:

- per i casi 1) e 2) relativamente a **sinistri** dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i **sinistri** dovuti a rottura delle tubature esterne dell'**abitazione** e i **sinistri** dovuti a negligenza dell'**Assicurato**; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.
- per il caso 3) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.

- ✓ **Interventi di emergenza per danni d'acqua**: qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'**abitazione** e del relativo contenuto, la **Struttura Organizzativa** provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto**.

La **prestazione** è dovuta per i seguenti casi:

- 1) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del **fabbricato**, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- 2) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari del **fabbricato**, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La **prestazione** non è dovuta:

- per il caso 1), relativamente a **sinistri** dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a **sinistri** dovuti a rottura delle tubature esterne del **fabbricato** e a **sinistri** dovuti a negligenza dell'**Assicurato**.
- per il caso 2), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari.

- ✓ **Invio di un sorvegliante**: qualora a seguito di atti di vandalismo, **furto** o tentato **furto** che abbiano colpito l'**abitazione** e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la **Struttura Organizzativa** provvede, dietro richiesta dell'**Assicurato** a predisporre la vigilanza dell'**abitazione** per un periodo massimo di 12 ore. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto**. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'**Assicurato**, alle tariffe concordate tra la **Struttura Organizzativa** e l'Istituto di Vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite dalla **Struttura Organizzativa**.

- ✓ **Spese d'albergo**: qualora l'**abitazione** sia inagibile, in conseguenza di **furto**, tentato **furto**, **incendio, fulmine, esplosione, scoppio**, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo dell'**Assicurato** e dei suoi familiari conviventi. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto**. La **prestazione** non sarà erogata se l'**Assicurato** non presenterà alla **Struttura Organizzativa** un'adeguata documentazione sui **sinistri** che danno luogo alle **prestazioni**.

- ✓ **Rientro anticipato per danni all'abitazione**: qualora l'**Assicurato** si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di **furto**, tentato **furto**, **incendio, fulmine, esplosione, scoppio**, debba rientrare immediatamente alla propria **abitazione**, la **Struttura Organizzativa** fornirà all'**Assicurato** stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. Nel caso in cui l'**Assicurato**, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la **Struttura Organizzativa** metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto**. La **prestazione** non sarà erogata se l'**Assicurato** non presenterà alla **Struttura Organizzativa** un'adeguata documentazione sui **sinistri** che danno luogo alle **prestazioni**.

- ✓ **Invio di un artigiano per interventi conseguenti** qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle **prestazioni** sopra evidenziate l'**Assicurato** necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio dello stesso. Resta a totale carico dell'**Assicurato** il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

- ✓ **Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici**: qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle **prestazioni** sopra evidenziate l'**Assicurato** necessiti di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del

produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore) la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto.** Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'**Assicurato**.

- ✓ **Trasloco:** nel caso in cui, in seguito a **incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto, l'abitazione** dell'**Assicurato** fosse inagibile per un periodo minimo di 30 giorni, la **Struttura organizzativa** provvederà ad organizzare il trasloco del mobilio dell'**Assicurato** fino alla nuova abitazione o deposito in Italia. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto.** Sono esclusi i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal **sinistro**, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso.
- ✓ **Ripristino di impianti di riscaldamento o condizionamento entro 24 ore nei giorni feriali:** nel caso in cui l'**Assicurato** necessitasse di un termoidraulico a seguito di blocco della caldaia, dello scaldabagno, del boiler o dell'impianto di condizionamento, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare un tecnico per verificare le condizioni del danno. Il ripristino del funzionamento avverrà entro le 24 ore dalla segnalazione con possibile eccezione dei danni segnalati nei giorni di sabato, domenica e festivi per i quali, in caso di necessità di pezzi di ricambio non immediatamente disponibili, il ripristino avverrà non appena sia possibile reperire i ricambi necessari. **Le spese sono rimborsate nel limite previsto.** Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'**Assicurato**.
- ✓ **Consulenza telefonica per animali domestici (cani e gatti)**
Consulenza Veterinaria: qualora l'**Assicurato**, a seguito di malattia o infortunio dell'animale domestico, necessiti di parlare per telefono con un medico veterinario per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la **Struttura Organizzativa** fornirà i consigli medici richiesti.
Informazioni sui centri di pronto soccorso veterinario: qualora l'**Assicurato**, a seguito di malattia o infortunio dell'animale domestico, desideri conoscere i Centri di Pronto Soccorso Veterinario presenti nella zona in cui si trova, potrà contattare la **Struttura Organizzativa** che fornirà i recapiti telefonici e le indicazioni per raggiungerli.

SETTORE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, ASSIMOCO S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA, Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S. A quest'ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

CHI PUÒ STIPULARE L'ASSICURAZIONE

L'**assicurazione** è stipulabile da un:

- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Terzo Settore,
- dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
- dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
- aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.

CHI È COPERTO DALLA TUTELA LEGALE

Persone assicurate: l'intestatario, o se più d'uno, gli intestatari del presente contratto e i **familiari** che risultino dal certificato dello Stato di famiglia o da riscontro anagrafico.

COSA È ASSICURATO

Sono coperte le spese per i servizi di assistenza sotto indicati:

- ✓ **Spese per assistenza legale:** la **Società** assume a proprio carico, nei limiti del **massimale**, pari a € 10.000,00, per **sinistro** ed illimitato per anno e delle condizioni previste in **polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'**Assicurato**, conseguente ad un **sinistro** rientrante in garanzia.
Sono assicurate le seguenti spese:
 - per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del **sinistro**;
 - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
 - di giustizia;
 - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;

- conseguenti ad una transazione autorizzata da **D.A.S.**, comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate da D.A.S.**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei **sinistri**;

- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'**Assicurato** e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la **Società** assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000,00;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000,00. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di **D.A.S.** a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali **D.A.S.** conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La **Società** non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il **Contraente** non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

✓ **Ambito e Garanzie:** con riferimento al punto Spese per assistenza legale, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle **persone assicurate**, in stretta relazione alla proprietà e/o alla conduzione del bene immobile indicato nella scheda di polizza, qualora:

- i beni medesimi subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- le **persone assicurate** siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni;
- debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale riguardanti l'immobile di cui sopra, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250,00, sono comprese:
 - 1) le controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali;
 - 2) le controversie nei confronti di riparatori e/o appaltatori per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione commissionati dall'**Assicurato**.

Inoltre, in estensione all'ambito relativo alla proprietà e/o alla conduzione del bene immobile indicato nella scheda di **polizza**, la garanzia viene prestata per gli eventi riconducibili alla vita privata del **Contraente** o di un suo familiare convivente che tale risulti da riscontro anagrafico, qualora le persone assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'**Assicurato**, ai sensi dell'Art. 1917 Codice civile.

Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta **polizza** di Responsabilità Civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'**Assicurato** relative all'intervento della **Società**, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'**Assicurato** è tenuto a dichiarare alla **Società**, al momento del **sinistro**, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta **polizza** di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della **Società**, ad esibirne copia.

✓ **Consulenza legale telefonica:** ad integrazione delle garanzie, la **Società** garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in **polizza**, tramite il numero verde 800 849090 oppure scrivendo a consuldas@das.it.

L'**Assicurato** potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'**Assicurato** debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

CONDIZIONI VALIDE SOLO IN CASO DI ABBINAMENTO DELL'ASSICURAZIONE A UN FINANZIAMENTO

Qualora l'**assicurazione** sia abbinata ad un finanziamento, si applicano le condizioni che seguono:

✓ **Diritto di recesso del Contraente:** il diritto di recesso è operante solo se nella scheda di **polizza** è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il **Contraente** ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: **Assimoco S.p.A.** - Centro Leoni- Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 MILANO (MI), oppure tramite PEC da inviare a: **Assimoco@legalmail.it**.
Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella Scheda di **polizza**.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.
Il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **premio** pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di **assicurazione**.

✓ **Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o del finanziamento:** qualora l'**assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario e lo stesso venga estinto anticipatamente, il **Contraente** potrà chiedere alternativamente:

- 1) la continuazione della presente **polizza**, in accordo con il nuovo soggetto mutuante o ente finanziatore, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con **Assimoco** che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle prestazioni (vincolo);
- 2) l'estinzione della presente **polizza**. In tal caso il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **premio** imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO	
<u>Esempio di calcolo premio annuale</u>	
Durata copertura assicurativa in giorni	365
Durata copertura del premio	365
Giorni trascorsi dall'effetto	170
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 250,00
Imposte	€ 45,50
Premio versato netto	€ 204,50
Premio di rischio da rimborsare	€ 45,89
Caricamenti da rimborsare	€ 63,36
Importo totale rimborsato	€ 109,25
<u>Esempio di calcolo premio unico</u>	
Durata copertura assicurativa in giorni	3650
Durata copertura del premio	3650
Giorni trascorsi dall'effetto	1700
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 2.500,00
Imposte	€ 455,01
Premio versato netto	€ 2.044,99
Premio di rischio da rimborsare	€ 458,86
Caricamenti da rimborsare	€ 633,67
Importo totale rimborsato	€ 1.092,53

✓ **Rinegoziazione del mutuo o del finanziamento:** nel caso il mutuo o il finanziamento sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente **polizza** continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della **polizza** o al momento della rinegoziazione del contratto di mutuo o finanziamento la presente **assicurazione** potrà essere integrata mediante una nuova **polizza** a nuove condizioni da concordare fra le parti.

✓ **Assicurazione incendio, esplosione e scoppio in abbinamento a mutuo o finanziamento:** nel caso in cui l'**assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un mutuo o a un finanziamento erogato da una banca operante sul territorio della Repubblica Italiana, e **Assimoco** si avvalga della facoltà concessa dalle clausole: Recesso per durata annuale con tacito rinnovo e Recesso in caso di sinistro, qualunque siano i settori attivati, la stessa si impegna a mantenere valida la copertura assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente per gli eventi di **Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Implosione, Caduta/urto di meteoriti, aeromobili, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, Onda sonora, Urto di veicoli stradali o natanti, Caduta/rovina di ascensori e montacarichi** del Settore Incendio e altri danni ai beni.
Per il mantenimento della copertura sarà emessa apposita appendice di annullamento, relativamente ai Settori interessati, o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all'**Assicurato** con abbuono dell'eventuale **premio** (al netto delle imposte) pagato e non goduto.



Che cosa non è assicurato?

SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Assimoco non assicura le **abitazioni/fabbricati**:

- ✗ diverse/i da **ville** o **appartamenti**;
- ✗ abbandonate/i;
- ✗ in cattivo stato di manutenzione;
- ✗ ubicate/i in paesi esteri.

SETTORE FURTO E RAPINA

Assimoco non assicura:

- ✗ il **furto** di cose/beni inclusi **gioielli** e **preziosi** contenuti all'interno di **abitazioni** che risultano disabitate da oltre 45 giorni consecutivi.

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

Assimoco non assicura:

- ✗ la responsabilità riconducibile ad ambiti diversi da relativi alle **abitazioni** e alla vita privata e di relazione; non sono quindi assicurate le responsabilità riconducibili ad ambiti e circostanze professionali, commerciali, imprenditoriali, artigianali.

SETTORE ASSISTENZA

Assimoco non assicura:

- ✗ **abitazioni/fabbricati** diversi da quelli previsti nel Settore Incendio e altri danni ai beni.

SETTORE TUTELA LEGALE

Assimoco non assicura:

- ✗ le persone diverse da quelle indicate al punto "Chi è coperto dall'assicurazione".
- ✗ gli ambiti diversi da quelli indicati al punto "Cosa è assicurato".



Ci sono limiti di copertura?

SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Ferme le limitazioni specifiche e salvo deroghe (parziali o totali) riguardanti il punto "Cosa è assicurato", **Assimoco** non indennizza/risarcisce i **danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati**:

- ! causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo quanto derogato;
- ! causati da **esplosione** o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! causati con dolo del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- ! causati da **terremoti**, da eruzioni vulcaniche, da **inondazioni** ed altri eventi atmosferici salvo quanto derogato;
- ! di smarrimento o di **furto** delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'**assicurazione**;
- ! alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno **scoppio** se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ! indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate,
- ! alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente alla garanzia "Fenomeno elettrico".

Tipologia di Fabbricati esclusi dagli eventi assicurati

Per i **fabbricati** in corso di costruzione e ristrutturazione sono esclusi i danni causati dagli eventi "Eventi atmosferici", "Sovraccarico neve", "**Terremoto**", "**Alluvione, inondazione, allagamento**".

LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Art.	Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia
2.0.1	Incendio	La somma assicurata	
2.0.2	Fulmine	La somma assicurata	

2.0.3	Esplosione, scoppio	La somma assicurata	
2.0.4	Implosione	La somma assicurata	
2.0.5	Caduta/urto di meteoriti, aeromobili.	La somma assicurata	
2.0.6	Onda sonora	La somma assicurata	
2.0.7	Urto di veicoli stradali o natanti	La somma assicurata	
2.0.8	Caduta/rovina di ascensori e montacarichi	La somma assicurata	
2.0.9	Attenuazione del danno	La somma assicurata	
2.0.10	Danni conseguenti	La somma assicurata	
2.0.11	Fabbricati aperti	La somma assicurata	
2.0.12	Trasloco	La somma assicurata	
2.0.13	Ordigni esplosivi	La somma assicurata	
2.0.14	Prodotti in frigoriferi e congelatori	€ 500,00 per sinistro	
2.0.15	Cose e beni presso terzi	La somma assicurata	
2.1.1	Demolizione e sgombero	25% del danno indennizzabile	
2.1.2	Ricollocamento contenuto e arredamento	10% del danno indennizzabile con il massimo di € 4.000,00	
2.1.3	Fissi e infissi	€ 1.500,00 per sinistro	
2.1.4	Dispersione di gas	€ 2.000,00 per sinistro e € 4.000,00 annualità	
2.1.5	Fabbricato in locazione	Massimo 6 mesi di canone mensile	
2.1.6	Periti e consulenti	10% del danno indennizzabile con il massimo di € 5.000,00	
2.1.7	Oneri di urbanizzazione	€ 10.000,00 per sinistro	
2.1.8	Tubazioni interrante	€ 1.500,00 per sinistro	
2.1.9	Alloggio sostitutivo	€ 3.000,00 per sinistro	
2.1.10	Documenti personali	€ 500,00 per sinistro	
2.2.1	Acqua condotta	La somma assicurata	
2.2.1	Spese per la ricerca del guasto	€ 3.000,00 per sinistro	
2.2.2	Eventi atmosferici	La somma assicurata con il limite di € 1.500,00 per la grandine su impianti fotovoltaici	
2.2.3 (A)	Tumulti, atti vandalici e dolosi	La somma assicurata	
2.2.3 (B)	Terrorismo	La somma assicurata	
2.2.4	Sovraccarico neve	La somma assicurata	
2.2.5	Gelo	€ 3.000,00 per sinistro e annualità	
2.2.6	Rigurgito fogne, intasamento gronde	€ 3.000,00 per sinistro e annualità	
2.2.7	Lastre	€ 1.000,00 per lastra e € 3.000,00 per sinistro	
2.2.8	Fenomeni elettrici	La somma assicurata con il limite di € 2.500,00 per sinistro su impianti fotovoltaici	
2.2.9	Danni a cose di terzi (Ricorso terzi)	La somma assicurata attribuita	
2.2.9 A	Danni a cose di terzi (Ricorso terzi) interruzione di attività	Massimo 10% della somma assicurata	
2.2.10	Rischio locativo	La somma assicurata per fabbricato	
2.3.1	Terremoto	€ 10.000,00 per sinistro e annualità	€ 1.000,00
2.3.2	Alluvione, inondazione, allagamento	€ 10.000,00 per sinistro e annualità	€ 1.000,00

SETTORE FURTO E RAPINA

Assimoco non indennizza/risarcisce i **danni diretti e materiali** alle cose/beni assicurati:

! verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, **atti di terrorismo** o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il **sinistro** sia in rapporto con tali eventi;

- ! verificatisi in occasione di **incendio, esplosione** anche nucleari, **scoppio**, radiazioni o contaminazioni radioattive, **terremoto**, eruzioni vulcaniche, **inondazione** e altri sconvolgimenti della natura, purché il **sinistro** sia in rapporto con tali eventi;
- ! agevolati con dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- ! commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con il **Contraente** o con l'**Assicurato** od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il **Contraente** o l'**Assicurato** deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate al **Contraente** o all'**Assicurato** da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- ! avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno di disabitazione se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati - questa limitazione non ha operatività in caso di dimora saltuaria; la presente esclusione si deve intendere operante esclusivamente per **gioielli, preziosi**, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, pellicce, raccolte e collezioni;
- ! indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- ! causati alle cose assicurate da **incendio, esplosione** o **scoppio** provocati dall'autore del **sinistro**.

Scoperto per abitazione secondaria

Per ciascuna **abitazione secondaria Assimoco** corrisponderà all'**Assicurato** l'85% dell'importo liquidato a termini di **polizza**, restando il 15% rimanente a carico dell'**Assicurato** stesso.

Nel caso di **assicurazione** presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata in base alle norme vigenti in materia, senza tenere conto dello **scoperto** che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Art.	Assicurazione	Limite di indennizzo	Scoperto
6.0.1	Furto con introduzione nei locali	La somma assicurata	
6.0.1	Furto con introduzione nei locali per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni	Massimo 40% della somma assicurata	
6.0.1	Furto con introduzione nei locali per denaro	Massimo 10% della somma assicurata	
6.0.1	Furto di oggetti nei locali delle dipendenze	Massimo 10% della somma assicurata	
6.0.2	Rapina o estorsione nei locali assicurati	La somma assicurata	
6.0.3	Trasloco	La somma assicurata	
6.1.1	Furto di fissi e infissi	La somma assicurata	
6.1.2	Guasti o atti vandalici cagionati dagli autori del furto	La somma assicurata	
6.1.3	Sostituzione delle serrature dei locali	€ 250,00 per sinistro e annualità	
6.1.4	Effetti personali	€ 250,00 per sinistro e annualità	
6.1.5	Periti e consulenti	10% del danno indennizzabile con il massimo di € 2.500,00	
Con pagamento di premio aggiuntivo			
6.2.1	Scippo e rapina	La somma assicurata	
8.1	Scoperto per abitazione secondaria	La somma assicurata	15% dell'importo indennizzabile

SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE

L'**assicurazione** non considera terzi:

- ! tutte le persone fisiche, incluso l'**Assicurato**, comprese nella definizione di **familiari**, anche in caso di danno a loro provocato dai minori o dagli animali temporaneamente loro affidati;

! i dipendenti dell'**Assicurato** soggetti all'**assicurazione** obbligatoria (DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38) che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo i collaboratori addetti ai servizi domestici, le badanti, gli autisti e giardinieri o le persone - babysitter o alla pari.

Si precisa che limitatamente ai **danni materiali** da spargimento di liquidi, nonché da **incendio, scoppio ed esplosione**, i soggetti compresi della definizione di **familiari**, purché non conviventi ed abitanti in **abitazioni** distinte da quella dell'**Assicurato**, sono considerati terzi ai fini della presente **polizza**.

L'**assicurazione** non comprende i danni:

- ! causati da fatto doloso dell'**Assicurato** e dei suoi **familiari**; si intendono però inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti da fatto volontario dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell'**Assicurato** stesso e con lui conviventi e di cui debba rispondere;
- ! dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto derogato;
- ! derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
- ! derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
- ! derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
- ! verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- ! direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- ! conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria;
- ! causati dalla pratica di attività sportive svolte a livello professionistico;
- ! causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere;
- ! derivanti e conseguenti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell'**Assicurato** o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro;
- ! da furto, rapina, nonché a cose di terzi derivanti da **incendio, esplosione o scoppio** di cose dell'**Assicurato** o da lui detenute o possedute, fatto salvo quanto derogato;
- ! da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo, fatto salvo quanto derogato;
- ! derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo, siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC veicoli e natanti, salvo quanto derogato;
- ! alle cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto derogato.

! Massimo risarcimento

Assimoco non risponderà per somme superiori al **massimale** previsto in **polizza** per la garanzia RCT, anche nel caso in cui uno stesso evento interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO.

! Pluralità di assicurati

I **massimali** stabiliti in **polizza** per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più **Assicurati** tra di loro.

! Responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente **polizza**, l'**assicurazione** opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'**Assicurato** in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Art.	Assicurazione	Limite di indennizzo	Franchigia
10	Responsabilità civile verso terzi (RCT)	Il massimale	

10	Responsabilità civile verso terzi (RCT) per i sinistri avvenuti in USA/Canada/Messico	Il massimale comprensivo delle spese di difesa Art. 1917 CC	
10.0.1	Inquinamento accidentale	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	
10.0.20	Interruzione o sospensione di attività	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	
10.0.21	Incendio, scoppio, esplosione	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	
10.0.22	Spargimento di liquidi	10% nell'ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità	
10.1.1	Responsabilità civile verso operai (RCO)	Il massimale	
10.1.2	Esercizio Bed & Breakfast	Il massimale	
10.1.2	Esercizio Bed & Breakfast - Cose consegnate	€ 600,00 per sinistro	
10.1.2	Esercizio Bed & Breakfast - Cose non consegnate	€ 300,00 per sinistro	
10.1.3	Abitazioni diverse da principale e secondarie	Il massimale	

SETTORE ASSISTENZA

L'**assicurazione** non comprende i danni:

- ! tutte le prestazioni non sono dovute per **sinistri** avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, **atti di terrorismo** o vandalismo, scioperi, **terremoto**, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'**Assicurato**, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
- ! tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascuna annualità assicurativa di validità della **polizza** stessa.
- ! gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la **Struttura Organizzativa** avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.
- ! la **Struttura Organizzativa** non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- ! il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'**Assicurato** non abbia preso contatto con la **Struttura Organizzativa** al verificarsi del **sinistro**.
- ! qualora l'**Assicurato** non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- ! ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice civile.
- ! tutte le eccedenze ai **massimali** previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi a condizione che l'**Assicurato**, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla **Struttura Organizzativa** adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'**Assicurato** deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
- ! a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1910 del Codice civile, all'**Assicurato** che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'**Assicurato** degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- ! per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza si applicano le disposizioni di legge.

LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Art.	Assicurazione	Limite di indennizzo	Evidenza
------	---------------	----------------------	----------

14.0.1	Invio di un elettricista per interventi di emergenza	€ 250,00 per sinistro, € 700,00 per annualità	I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell'Assicurato
14.0.2	Invio di un fabbro per interventi di emergenza	€ 250,00 per sinistro, € 700,00 per annualità	I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell'Assicurato
14.0.3	Invio di un idraulico per interventi di emergenza	€ 250,00 per sinistro, € 700,00 per annualità	I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell'Assicurato
14.0.4	Interventi di emergenza per danni d'acqua	€ 500,00 per sinistro e € 1.000,00 per annualità	
14.0.5	Invio di un sorvegliante	€ 350,00 per sinistro e € 500,00 per annualità	Le spese eccedenti rimangono a carico dell'Assicurato
14.0.6	Spese d'albergo	€ 150,00 per giorno con il massimo di € 600,00 per sinistro e annualità	L'Assicurato ha l'obbligo di presentare adeguata documentazione.
14.0.7	Rientro anticipato per danni all'abitazione	€ 500,00 per l'Italia e € 1.000,00 per l'estero per sinistro e annualità	L'Assicurato ha l'obbligo di presentare adeguata documentazione.
14.0.8	Invio di un artigiano per interventi conseguenti	Tutto a carico dell'Assicurato	
14.0.9	Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici	€ 250,00 per sinistro e € 600,00 per annualità assicurativa	I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell'Assicurato.
14.0.10	Trasloco	€ 1.000,00 per sinistro e € 2.000,00 per annualità	I costi di deposito e altri costi non di trasloco sono a carico dell'Assicurato.
14.0.11	Ripristino di impianti di riscaldamento o condizionamento entro 24 ore nei giorni feriali	€ 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa	I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell'Assicurato.
14.0.12	Consulenza telefonica per animali domestici (cani e gatti)	Solo consulenza telefonica	

SETTORE TUTELA LEGALE

L'**assicurazione** non comprende:

- ! i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! controversie e vertenze di materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo quanto derogato;
- ! controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quello indicato in polizza;
- ! operazioni relative all'acquisto e costruzione di beni immobili.

LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Art.	Assicurazione	Limite di indennizzo	Evidenza
18.1	Spese legali e peritali	Il massimale per sinistro, illimitato per annualità	
18.1	Assistenza di un interprete	Fino a un massimo di 10 ore lavorative	
18.1	Spese per traduzioni di atti del procedimento-all'estero	Nell'ambito del massimale fino a un massimo di € 1.000,00	
18.1	Anticipo cauzione	Nell'ambito del massimale fino a un massimo di € 10.000,00	

ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO CON FRANCHIGIA ASSOLUTA

Per ogni sinistro liquidabile con franchigia di importo predefinito pari a € 150,00 del danno accertato.

Esempio

Danno accertato prima della franchigia	€ 1.000
Franchigia a carico dell'Assicurato	€ 150
Danno effettivamente da liquidare	€ 850

ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRI CON SCOPERTO SENZA IL MINIMO

Per ogni sinistro liquidabile con scoperto pari a una percentuale del 10% del danno accertato.

Esempio	
Danno accertato prima della franchigia	€ 1.000
Scoperto a carico dell'Assicurato	10% del danno accertato
Importo dello scoperto	€ 100
Danno effettivamente da liquidare	€ 900

ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO CON SCOPERTO CON IL MINIMO

Per ogni sinistro liquidabile con scoperto pari a una percentuale del 10% del danno accertato, con un importo minimo.

Esempio	
Danno accertato prima della franchigia	€ 1.000
Scoperto a carico dell'Assicurato	10% del danno accertato con il minimo di € 200
Importo dello scoperto	€ 100
Importo minimo dello scoperto	€ 200
Danno effettivamente da liquidare	si applica lo scoperto minimo € 800

ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO CON LIMITE D'INDENNIZZO

In presenza di limite di risarcimento la liquidazione del sinistro sarà effettuata come da esempio.

Esempio	
Danno accertato	€ 6.000
Limite di risarcimento previsto	€ 5.000
Danno effettivamente da liquidare	€ 5.000

VALIDI PER TUTTI I SETTORI

- !** *Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni: Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi sinistro, se il fatto di:*
- a) *garantire la copertura assicurativa;*
 - b) *pagare un sinistro;*
 - c) *fornire una prestazione;*
- possa esporre Assimoco all'applicazione o al rischio di applicazione di:*
- 1) *sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;*
 - 2) *disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali Assimoco deve attenersi.*



Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia del sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto entro i 10 giorni successivi all'evento o al momento in cui ne vieni a conoscenza
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista dal presente contratto
	Gestione da parte di altre imprese: per i settori Assistenza e Tutela Legale la gestione dei sinistri è affidata rispettivamente a Blue Assistance S.p.A. e D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP
Obblighi della Compagnia	La Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo a te dovuto entro un termine di 30 giorni dalla data in cui è in possesso di tutti gli elementi necessari alla sua liquidazione.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP
Rimborso	Hai diritto al rimborso del premio quando viene esercitata la facoltà di recesso in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • sinistro • esercizio del diritto di ripensamento (solo per contratti intermediati a distanza), • estinzione anticipata o trasferimento di un finanziamento.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP.
Sospensione	La copertura è sospesa se non paghi il premio al momento della stipulazione e/o alle successive scadenze di pagamento previste.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a tutti i dipendenti, volontari, soci/associati, soci sostenitori di Ente del Terzo Settore; dipendenti, collaboratori, soci di Impresa impatto; dipendenti, soci, correntisti, clienti di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Enti e Istituti che promuovono e operano in finanza etica, microcredito/microfinanza; gli aderenti a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione	I costi di intermediazione sono pari al 25% calcolati sul premio imponibile.
Costi dei PPI	I costi sono pari al 36% del premio imponibile di cui il 25% per intermediazione e l'11% per altre spese di amministrazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Premi e Gestione - Centro Leoni Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7- 20141 Milano (MI), in alternativa via fax al numero 02-2696.2466, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamipremi@assimoco.it.</p> <p>Eventuali reclami riguardanti la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, al seguente indirizzo: Assimoco S.p.A. - Ufficio Reclami Sinistri - Centro Leoni - Edificio B - Via Giovanni Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - in alternativa via Fax al numero 02-2696.2405, o via e-mail all'indirizzo: ufficioreclamisinistri@assimoco.it.</p> <p>Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: www.assimoco.it sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati.</p> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero di polizza o il numero di sinistro; il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali.</p> <p>Sarà cura dell'Ufficio Reclami, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.</p> <p>Spetta, invece, all'intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell'intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.</p> <p>È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell'informativa che viene consegnata dall'intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di mancata risposta nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza inoltrando il reclamo a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, oppure trasmettendolo via fax al numero 06-42.133.206, o via e-mail certificata (PEC) all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; l'individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; la copia del reclamo presentato alla Compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i Consumatori" sotto-sezione "Reclami" "Guida ai Reclami", ove è anche possibile trovare il modulo che l'esponente può utilizzare.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio.</p> <p>La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.</p> <p>La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell'introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della</p>

	<p>Giustizia (https://mediazione.giustizia.it).</p> <p>Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>È un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162.</p> <p>Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.</p> <p>La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p> <p>Questo invita la Compagnia di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.</p> <p>Una volta comunicato l'invito, la Compagnia può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto;</p> <p>a) Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa.</p> <p>b) Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l'oggetto della controversia.</p> <p>c) Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa.</p> <p>d) Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Perizia contrattuale e arbitrato:</p> <p>Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri.</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed una Compagnia avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Compagnia di Assicurazione che ha stipulato il contratto (<i>individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net</i>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.